

## Che succede al TFR?

[lavoce.info](mailto:info@lavoce.info)

09-11-2005

E' questa la settimana decisiva per il destino del **Trattamento di Fine Rapporto**. La legge delega e' ormai scaduta oltre ogni ragionevole proroga. Se il Governo vuole attuarla dovra' varare il decreto al Consiglio dei Ministri del 10 novembre. Trovando un accordo sulla **portabilita'** dei conferimenti "contrattuali" dei datori di lavoro nel passaggio fra fondi contrattuali e fondi aperti. La bozza di **decreto attuativo** su cui si e' impegnato il Ministro Maroni concede molto alle imprese, alle banche e ai sindacati, poco ai lavoratori. Questi ultimi vanno tutelati garantendo informazioni adeguate sulla previdenza integrativa. Come in Svezia, si potrebbe raccogliere il Tfr smobilizzato presso l'Inps e trasferirlo a fondi pensione scelti dai lavoratori, offrendo a questi rendiconti sulla struttura dei costi e la performance dei fondi. Troppo spesso i gestori privati nascondono le commissioni che percepiscono e mostrano **benchmark** costruiti a loro uso e consumo.

### Opinioni

#### [Tfr: impariamo dalla Svezia](#)

*Tito Boeri e Agar Brugiavini*

Il ruolo dello Stato non e' coprire i rischi dell'indebitamento delle imprese o garantire rendimenti minimi a chi investe in previdenza integrativa. Sono garanzie troppo costose e hanno effetti perversi sulle scelte di lavoratori, imprese e gestori dei fondi. Ne' lo Stato puo' essere il gestore diretto del risparmio privato previdenziale. Deve, invece, offrire garanzie di informazione ai sottoscrittori raccogliendo i flussi di tfr smobilizzato e dirottandoli ai fondi scelti dai lavoratori. Potra' cosi' esercitare una vigilanza molto stringente sul comportamento dei fondi pensione evitando che l'operazione si trasformi in un raggio di milioni di lavoratori.

### Opinioni

#### [La "portabilità" tra diritto civile e antitrust](#)

*Pietro Ichino*

Pur nascendo come una pattuizione fra soggetti privati, il contratto collettivo funziona di fatto come una legge. Il sindacato che lo stipula costituisce un soggetto distinto dal singolo lavoratore e i loro interessi possono anche divergere. Se il legislatore individua un interesse tipico del lavoratore, per esempio poter scegliere il gestore del contributo di previdenza complementare, il suo intervento e' giustificato. E la liberta' di scelta sara' protetta con una norma non derogabile, come quella delineata nella legge delega sulla previdenza complementare.

### Opinioni

#### [I sindacati e le pensioni private](#)

*Armando Tursi*

La portabilita' del contributo datoriale e' questione insidiosa sotto il profilo politico-sindacale e giuridico. Obiettivo esplicito della legge delega era la parita' concorrenziale tra le diverse forme pensionistiche complementari. Ma cosi' il principio di libera concorrenza impone di trasformare un obbligo contrattuale valevole nei rapporti tra le parti contraenti, in un obbligo a favore di qualunque fondo pensione. Ora si tratta di trovare una terza via tra la violazione dell'autonomia contrattuale delle parti sociali e l'infedelta' alla delega.

### Segnalazioni

#### [Una bussola nella jungla dei fondi](#)

*Carlo Favero*

Per il risparmiatore che vuole investire nei fondi azionari e' fondamentale capire opportunita' e rischi offerti dagli innumerevoli prodotti

presenti sul mercato. Per questo, ogni fondo e' obbligato a indicare con precisione un paniere di riferimento, costituito da uno o piu' indici generali di mercato. Il benchmark ha il ruolo fondamentale di indicare il rischio e il rendimento della cui responsabilita' il gestore si sente sollevato nei confronti dell'acquirente. Attenzione, pero', alle pratiche disinvolute che "abbelliscono" i risultati ottenuti dal gestore.

#### *Segnalazioni*

[Uno scandalo inglese](#)

*Ersilio Donato*

In Italia sono stati venduti piu' di settecentomila i piani individuali pensionistici attuati mediante polizze di assicurazione. Sono onerosi, con una struttura dei costi molto articolata e non sempre trasparente. Il pericolo e' che l'assicurato li sottoscriva ignorando l'incidenza di tali costi sulla prestazione finale. In Gran Bretagna e' gia' successo. E per aver venduto prodotti simili senza una corretta informazione, le compagnie di assicurazione sono ora condannate a pagare piu' di undici miliardi di sterline di indennizzi ai risparmiatori coinvolti.

[La voce](#)